

Milano, 30 gennaio 2025

Spettabile
**Liquidazione Giudiziale n. 51/2024 Trib. Pavia
di Moreschi S.p.A.**
c/o il Curatore
Avv. Stefano Gorgoni
P.zza del Carmine 1
27100 Pavia (PV),
Via PEC: lg51.2024pavia@pecliquidazionigiudiziali.it

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MORESCHI S.P.A.
(OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO)**

La sottoscritta _____ con _____ via _____
_____ in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante _____ (in seguito, "**Offerente**" – **Allegato A**), scrive la
presente per sottoporre la seguente

OFFERTA

irrevocabile di acquisto di ramo di azienda, con impegno a partecipare al relativo procedimento competitivo, ("**Offerta**"), alla **Liquidazione Giudiziale Moreschi S.p.A. n. 51/20243 Trib. Pavia** (con sede legale in Vigevano (PV), Via Cararola n. 69, C.F. e P.IVA 00333260180) dichiarata dal Tribunale di Pavia con sentenza depositata in data 19.7.2024, in persona del suo Curatore Dott. Stefano Gorgoni (in seguito, "**Procedura**" o "**Liquidazione Giudiziale**").

1) Premesse.

- 1.1 Moreschi S.p.A. in bonis ("**Moreschi**") era una società attiva nella produzione e vendita di calzature e accessori.
- 1.2 Con sentenza in data 19.7.2024 il Tribunale di Pavia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Moreschi, senza disporre l'esercizio provvisorio, con conseguente cessazione dell'attività di impresa.
- 1.3 Moreschi è proprietaria di un ramo di azienda organizzato per la produzione e commercializzazione di calzature. Con riferimento all'attività svolta da Moreschi il Curatore ha segnalato quanto segue:
 - (i) il ramo di Azienda è al momento inattivo e la Liquidazione Giudiziale ha cessato tutti i rapporti di lavoro che erano pendenti alla data di dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale, con il che non sussiste alcun dipendente addetto al Ramo di Azienda;
 - (ii) i marchi registrati "**Moreschi**" e "**Stemar**" (con tutti i loro annessi e connessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, loghi, ecc.) sono attualmente registrati,

- con intervenuto pagamento di tutti gli oneri correlati da parte del Curatore sino almeno alla Data di Trasferimento – **Allegato 1.3(ii)**) e detti marchi sono quindi utilizzabili in via esclusiva dal loro proprietario ("**Marchi**");
- (iii) sussistono diritti di proprietà intellettuale e *know how*, intendendosi in ciò ricompresi tutti i disegni, i brevetti, l'archivio storico informatico e cartaceo dei modelli (nei limiti di quanto rinvenuto dalla Curatela), i domini *internet* in generale ivi inclusi quelli rinnovati (moreschionline.com; moreschi.cn; moreschi.com; moreschishoes.com; moreschi.store; stemarshoes.it; mastershoes.com; moreschi.com; moreschi.net; moreschi.it; stemarshoes.com) e gli account *instagram*, *facebook*, *linkedin*, *snapchat* ed eventuali altri profili *social network*, le banche dati, le *mailing list*, i materiali fotografici e video inerenti Moreschi ed i prodotti, i prodotti campione di archivio, riviste e cataloghi, ecc. ("**Diritti di Proprietà Intellettuale**");
- (iv) una parte dell'attività del Ramo di Azienda (*showroom* e vendita al pubblico) era esercitato nell'immobile di proprietà di terzi sito in Milano, via Manzoni, n. 12 ("**Negozi**"), condotto in locazione da Moreschi in forza di contratto di locazione ("**Contratto di Locazione Negozi**" – **Allegato 1.3(iv)**), dal quale il Curatore non ha esercitato lo scioglimento e che risulta regolarmente pendente ed adempiuto anche successivamente all'apertura della Liquidazione Giudiziale, con pagamento del canone di locazione;
- (v) all'interno del Negozi sono presenti arredi di proprietà esclusiva di Moreschi ("**Arredamenti Negozi**" – **Allegato 1.3(v)**);
- (vi) l'attività di produzione di Moreschi era esercitata nello stabilimento di proprietà di terzi, sito in Vigevano, via Cararola n. 69 ("**Stabilimento**"), già condotto in locazione da Moreschi in forza di contratto di locazione, dal quale il Curatore ha già esercitato lo scioglimento e la cui indennità di occupazione non è ancora stata determinata dal Giudice Delegato ("**Corrispettivo Occupazione Stabilimento**");
- (vii) presso lo Stabilimento sono presenti materie prime (pellami, ecc.) di proprietà di Moreschi individuate nell'**Allegato 1.3(vii)** ("**Materie Prime**");
- (viii) presso lo Stabilimento sono presenti
- a. gli arredamenti e i macchinari per la produzione di proprietà di Moreschi elencati nell'**Allegato 1.3(viii)a** ("**Macchinari e Arredi Stabilimento**") oltre
 - b. ulteriori beni mobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ceste, forme di montaggio, fustelle, minuterie metalliche, suole e tomaie, spazzole, kit di pulizia, ecc.) di proprietà di Moreschi ("**Beni Stabilimento**");
- (ix) presso lo Stabilimento sono presenti alcuni prodotti finiti (calzature) di proprietà di Moreschi pari a circa 16.000 unità ("**Paia Finite in Stabilimento**"); nell'ambito delle interlocuzioni intercorse, l'Offerente ha segnalato al Curatore
- (a) il proprio interesse ad acquistare solo alcuni di detti prodotti maggiormente recenti (5.000 paia) ("**Prodotti Finiti da Acquistare**");
 - (b) l'insussistenza di un proprio interesse per gli ulteriori prodotti finiti (circa 11.000) ("**Prodotti Finiti Residui**");

- (x) in data 6.11.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha sottoposto a sequestro ("**Sequestro**"):
- a. 1.893 paia di scarpe finite di proprietà di Moreschi, prodotte dal fornitore [redacted] da questi consegnate al trasportatore [redacted] che gestiva la logistica di Moreschi, attualmente presenti presso il trasportatore stesso (**Allegato 1.3(x)a – "Scarpe lemoli"**); il Curatore dà atto che i beni debbono intendersi consegnati a Moreschi S.p.a. e, dunque, di proprietà di quest'ultima, come peraltro confermato anche dalla stessa [redacted] nell'istanza di dissequestro depositata presso la procura della Repubblica di Pavia;
 - b. 6.910 paia di scarpe finite presso il fornitore [redacted], il quale aveva prodotto dette scarpe a fronte di ordine di Moreschi (**Allegato 1.3(x)b – "Scarpe [redacted]"**);
 - c. 2.763 paia di scarpe finite presso il fornitore [redacted] il quale aveva prodotto dette scarpe a fronte di ordine di Moreschi (**Allegato 1.3(x)c – "Scarpe [redacted]"**);
 - d. 964 tomaie di proprietà di Moreschi presenti presso la Guardia di Finanza, [redacted] ("**Tomaie GDF**" – **Allegato 1.3(x)d**);

(xi) sussistono contratti di franchising rispetto ai quali il Curatore non ha comunicato alcuno scioglimento/disdetta e rispetto ai quali non sono state ad oggi avanzate in via formale alla Procedura pretese e/o contestazioni ("**Contratti Franchising**").

1.4 L'Offerente ha interesse ad acquistare il ramo di azienda come *infra* individuato ed alle condizioni *infra* specificate, sul presupposto che quanto dichiarato dal Curatore all'Offerente e riepilogato al precedente punto 1.3 sia corretto.

1.5 Il Curatore ha segnalato che il soggetto acquirente del Ramo di Azienda ("**Acquirente**") verrà individuato dalla Liquidazione Giudiziale mediante procedura competitiva di vendita ("**Procedura Competitiva**") all'esito della quale verrà stipulato il contratto di cessione ("**Contratto di Cessione**") in favore dell'Acquirente, con trasferimento del Ramo di Azienda in favore dell'Acquirente dalla data di efficacia del Contratto di Cessione ("**Data di Trasferimento**").

2) **Individuazione del Ramo di Azienda.**

2.1 Oggetto della presente Offerta è il ramo di azienda di proprietà di Moreschi che è composto (e dovrà essere composto, alla Data di Trasferimento) – in via unitaria ed inscindibile – da tutti i seguenti elementi ritenuti essenziali ("**Ramo di Azienda**"):

- (i) l'avviamento residuo in genere cui non viene attribuito alcuno specifico valore;
- (ii) i Marchi di cui all'**Allegato 1.3(ii)**, che dovranno essere validamente registrati, validi e trasferibili (con avvenuto pagamento di tutti gli oneri relativi) alla Data di Efficacia in favore dell'Acquirente di modo che lo stesso possa utilizzarli ed avvalersene in via esclusiva;
- (iii) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale per i quali il Curatore dovrà fornire, alla Data di Trasferimento, gli *username* e *password* per consentire l'accesso

(fermo restando che in ogni caso sarà diritto dell'Acquirente accedere ai predetti Diritti di Proprietà Intellettuale anche se del caso forzando le password);

- (iv) il Contratto di Locazione Negozio che dovrà essere vigente, efficace e regolarmente adempiuto (con sostenimento dei relativi oneri da parte della Procedura) alla Data di Trasferimento;
- (v) gli Arredamenti Negozio di cui all'**Allegato 1.3(v)**;
- (vi) I seguenti beni presenti presso lo Stabilimento:
 - a. le Materie Prime di cui all'**Allegato 1.3(vii)**, per le quali dovranno essere consegnati alla Data di Trasferimento le relative documentazioni (ad esempio, CITES) ove disponibili - ovvero, ove non disponibili, le relative denunce di smarrimento - e fermo restando che saranno trasferite all'Acquirente tutte le materie prime anche ove eventualmente non ricomprese nell'allegato citato;
 - b. i Macchinari e Arredi Stabilimento di cui all'**Allegato 1.3(viii)a**;
 - c. i Beni Stabilimento;
 - d. i soli Prodotti Finiti da Acquistare (5.000 paia), che l'Offerente avrà diritto di selezionare tra le Paia Finite in Stabilimento entro 20 giorni decorrenti dalla Data formulazione e presentazione della presente Offerta ("**Data di Selezione dei Prodotti Finiti da Acquistare**"), restando inteso che sino alla Data di Selezione dei Prodotti Finiti da Acquistare la Procedura non potrà dar corso alla vendita delle Paia Finite in Stabilimento.
- (vii) condizionatamente alla revoca del Sequestro (che il Curatore si impegna a fare tutto quanto in proprio potere per conseguire, depositando le necessarie istanze/elaborati), le Scarpe e le Tomaie GDF, dichiarate dalla Procedura come di sua proprietà, con la precisazione che resteranno a carico della Procedura tutti gli oneri e/o costi e/o debiti inerenti tanto la fornitura dei prodotti, quanto il loro deposito presso terzi e/o il loro trasporto per la consegna all'Acquirente, con diritto di quest'ultimo di essere ammesso al passivo della Liquidazione Giudiziale in prededuzione ove dovesse anticipare tali oneri e/o costi e/o debiti per conseguire la materiale disponibilità delle e delle Tomaie GDF.

2.2 Sono esclusi dal Ramo di Azienda:

- (i) i beni di terzi, senza alcun obbligo o responsabilità dell'Acquirente (nemmeno di custodia) laddove eventuali beni accertati come di terzi con provvedimento passato in giudicato fossero erroneamente indicati tra i beni ricompresi nel Ramo di Azienda e non fossero più reperibili, per qualsivoglia ragione;
- (ii) i beni diversi da quelli indicati al **punto 2.1** (a titolo esemplificativo, i Prodotti Finiti Residui);
- (iii) i crediti aventi la loro fonte genetica in atti e fatti e/o circostanze anteriori alla Data di Trasferimento, che restano rispettivamente in capo a Moreschi (se aventi la loro fonte genetica in atti e/o fatti anteriori alla Data di Trasferimento) ovvero all'acquirente (se aventi la loro fonte genetica in atti e/o fatti successivi alla Data di Trasferimento);

- (iv) anche ai sensi dell'art. 214 CCII, i debiti, diritti ed obbligazioni aventi la loro fonte genetica in atti e fatti e/o circostanze anteriori alla Data di Trasferimento, che restano rispettivamente in capo a Moreschi (se aventi la loro fonte genetica in atti e/o fatti anteriori alla Data di Trasferimento) ovvero all'acquirente (se aventi la loro fonte genetica in atti e/o fatti successivi alla Data di Trasferimento);
- (v) qualsivoglia rapporto con dipendenti o con agenti di Moreschi, avendo in ogni caso il Curatore comunicato che tutti i rapporti di lavoro e/o agenzia facenti capo a Moreschi risultano prima d'ora cessati, fermo il fatto che, per l'ipotesi in cui l'Acquirente dovesse determinarsi ad instaurare rapporti contrattuali con tali soggetti, la Procedura sin d'ora nulla oppone, rinunciano ad eventuali patti di non concorrenza che fossero stati stipulati in favore suo e/o di Moreschi;
- (vi) il Contratto di Locazione Stabilimento;
- (vii) i contratti diversi da quelli espressamente indicati al punto 2.1 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali ordini effettuati da Moreschi, tutti i contratti e/o rapporti giuridici che non afferiscano allo svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i contratti di natura finanziaria quali finanziamenti, mutui, rapporti di conto corrente, eventuali contratti stipulati dal Curatore);
- (viii) i Contratti di Franchising in genere, dai quali il Curatore dovrà comunicare alle controparti lo scioglimento, previa autorizzazione/non luogo a provvedere del Giudice Delegato prima della Data di Trasferimento, con consegna, da parte del Curatore all'Acquirente, di copia delle relative comunicazioni e ricevute di invio prima della stipula del Contratto di Cessione;
- (ix) eventuali rifiuti (visibili e/o non visibili) in relazione ai quali l'Acquirente non assumerà alcuna responsabilità e/o onere di smaltimento e/o di asporto.

3) **Oggetto dell'Offerta.**

3.1 Con la sottoscrizione dell'Offerta, l'Offerente si impegna irrevocabilmente a:

- (i) partecipare alla Procedura Competitiva che verrà indetta dalla Liquidazione Giudiziale per individuare il soggetto Acquirente del Ramo di Azienda, sulla base del relativo bando di gara ("**Bando di Gara**");
- (ii) ove resasi Acquirente all'esito della Procedura Competitiva, acquistare il Ramo di Azienda per il corrispettivo di Euro 1.737.650 ("**Prezzo Offerto**"), oltre imposte di legge, spese della vendita ivi comprese quelle notarili del notaio che sarà prescelto dall'Acquirente - o, in caso di inerzia a fronte di espressa richiesta post aggiudicazione, dalla Curatela - ("**Oneri di Vendita**"), e pagare integralmente il Prezzo Offerto e gli Oneri di Vendita contestualmente alla stipula del contratto di cessione ("**Contratto di Cessione**"), che dovrà prevedere le condizioni di trasferimento di cui al punto 4.

3.2 Gli impegni di cui al punto 3.1 sono fermi, vincolanti e irrevocabili a condizione che:

- (i) oggetto della Procedura Competitiva sia il Ramo di Azienda come esattamente individuato al punto 2.1 della presente Offerta, da considerare quale lotto unico ed inscindibile; e
- (ii) il Bando di Gara preveda:

- a. un importo da offrire per l'acquisto del Ramo di Azienda uguale al Prezzo Offerto di cui al precedente punto 3.1 oltre agli Oneri di Vendita, fermo restando che le imputazioni del prezzo di cessione da indicare nel Contratto di Cessione saranno quelle che indicherà l'Acquirente dopo l'aggiudicazione; e
 - b. una cauzione da versare di importo pari alla complessiva Cauzione di cui al successivo punto 5;
- (iii) l'istanza di autorizzazione all'esperienza della Procedura Competitiva venga depositata dal Curatore entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione (a) della presente Offerta sulla PEC della Procedura e (b) del Primo Versamento Cauzione sul conto corrente della Liquidazione Giudiziale i cui estremi sono indicati nel successivo punto 5.1.

4) Condizioni di trasferimento e pattuizioni particolari.

- 4.1 Il trasferimento del Ramo di Azienda in favore dell'Acquirente (con stipula del Contratto di Cessione) dovrà avvenire entro il termine essenziale di giovedì 17 aprile 2025. Il termine è previsto a favore dell'Offerente.
- 4.2 Il trasferimento del Ramo di Azienda avverrà alle condizioni indicate nella presente Offerta, essendo ritenuto essenziale per l'Offerente ogni elemento del Ramo di Azienda indicato al punto 2.1.
- 4.3 Con riferimento alle _____ di cui all'**Allegato 1.3(x)b** ed alle _____ di cui all'**Allegato 1.3(x)c**, resta inteso che:
- (i) condizionatamente alla revoca del Sequestro (che il Curatore si impegna a fare tutto quanto in proprio potere per ottenere) ed all'acquisto del Ramo di Azienda da parte dell'Acquirente, si intenderà trasferito all'Acquirente ogni e qualsivoglia diritto (ivi incluso quello di avvalersi di eventuali acconti corrisposti da Moreschi ai fornitori) inerente le _____ e le _____, ma senza che l'Acquirente assuma con ciò alcun obbligo e/o impegno (nemmeno di subentro nei contratti) nei confronti della Procedura e/o dei predetti fornitori;
 - (ii) sino alla Data di Trasferimento, la Procedura si impegna a non disporre in alcun modo di alcun diritto relativo alle _____ ed alle _____ e dovrà fare quanto in suo potere per impedire che soggetti terzi dispongano di detti beni;
 - (iii) in ogni caso, fermo quanto indicato al punto (ii) ove l'Acquirente dovesse successivamente acquistare le _____ e _____, l'Acquirente nulla oppone a che, solo su tali specifiche vendite, le due predette aziende possano corrispondere alla Procedura un importo pari alle royalties che sarebbero dovute ove la Procedura fosse stata ancora proprietaria dei Marchi, ma senza che detto importo possa essere addebitato in alcun modo all'Acquirente e senza che l'Acquirente assuma qualsivoglia responsabilità o garanzia al riguardo a favore della Procedura.
- 4.4 Con riferimento alle Paia Finite in Stabilimento resta inteso che:
- (i) fino alla Data di Selezione dei Prodotti Finiti da Acquistare la Procedura non potrà dar corso alla vendita delle Paia Finite in Stabilimento;

- (ii) successivamente alla Data di Selezione dei Prodotti Finiti da Acquistare e sino alla Data di Trasferimento ("**Data Cessazione Vendita Prodotti Finiti Residui**"), la Procedura potrà dar corso alla vendita dei Prodotti Finiti Residui esclusivamente al dettaglio e nell'*outlet* di Vigevano, esclusa ogni possibilità di vendita a stockisti e/o a negozi;
 - (iii) successivamente alla Data Cessazione Vendita Prodotti Finiti Residui, la Procedura non potrà più disporre in alcun modo degli eventuali Prodotti Finiti Residui rimasti invenduti, che dovranno essere consegnati dalla Procedura all'Acquirente (nel luogo da questo indicato a cura e spese della Procedura), il quale ne diverrà proprietario con pagamento di un importo forfettario e onnicomprensivo ora per allora determinato applicando i seguenti criteri rispetto agli effettivi Prodotti Finiti Residui rimasti invenduti alla Data Cessazione Vendita Prodotti Finiti Residui:
 - a. € 10 al paio, per le prime 2.500 paia;
 - b. € 7 al paio, per le ulteriori 2.500 paia;
 - c. € 4 al paio, per tutte le ulteriori paia.
- 4.5 Con riferimento all'occupazione dello Stabilimento, resta inteso che:
- (i) sino alla Data di Trasferimento, tutti i costi inerenti l'occupazione dello Stabilimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, assicurazione, Corrispettivo Occupazione Stabilimento, guardiana, utenze, ecc.) sono ad esclusivo carico della Procedura;
 - (ii) condizionatamente alla stipula del Contratto di Cessione, i beni ricompresi nel Ramo di Azienda presenti presso lo Stabilimento dovranno essere asportati dallo Stabilimento a cura e oneri dell'Acquirente entro 6 mesi dalla Data di Trasferimento ("**Semestre**");
 - (iii) nelle more del Semestre e sino all'effettivo asporto dei beni, resta inteso che:
 - a. dovrà essere garantito all'Acquirente (ed ai soggetti dallo stesso incaricati) l'accesso allo Stabilimento a semplice richiesta dell'Acquirente, fermo restando che sarà la Procedura ad avere la materiale disponibilità dello Stabilimento;
 - b. la Procedura provvederà al pagamento di tutti i costi inerenti all'occupazione dello Stabilimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, assicurazione, Corrispettivo Occupazione Stabilimento, guardiana, antifurto, utenze, ecc.);
 - c. per le prime due mensilità del Semestre (ovvero sino al minor termine entro il quale sarà effettuato l'asporto dei beni ricompresi nel Ramo di Azienda da parte dell'Acquirente, non essendo successivamente dovuto alcun importo dall'Acquirente), l'Acquirente rimborserà alla Procedura, entro 10 giorni dalla fine del mese riferimento, un importo massimo onnicomprensivo mensile (da calcolarsi *pro die*) pari al minore tra (i) € 20.000,00; ovvero (ii) 50% del Corrispettivo Occupazione Stabilimento;
 - d. per le ultime quattro mensilità del Semestre (ovvero sino al minor termine entro il quale sarà effettuato l'asporto dei beni ricompresi nel Ramo di Azienda da parte dell'Acquirente, non essendo successivamente dovuto

alcun importo dall'Acquirente), l'Acquirente rimborserà alla Procedura, entro 10 giorni dalla fine del mese riferimento,

- i. un importo massimo omnicomprendivo mensile (da calcolarsi *pro die*) pari al minore tra (i) € 40.000,00; ovvero (ii) 100% del Corrispettivo Occupazione Stabilimento; e
- ii. un importo di € 5.000/mese a titolo di contributo sulle spese relative allo Stabilimento, restando inteso che, come previsto al punto b, sino alla fine del Semestre la Procedura dovrà farsi carico e dar corso al pagamento di tutte le spese inerenti lo Stabilimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Corrispettivo Occupazione Stabilimento, guardiania, antifurto, utenze, ecc.).

quanto precede, a condizione che la Procedura abbia asportato dallo Stabilimento tutti i beni di sua proprietà non ricompresi nel Ramo di Azienda acquistato dall'Acquirente (inclusi i Prodotti Finiti Residui) – senza che la rinuncia ex art. 213 CCII alla liquidazione di detti beni possa essere considerata quale asporto – essendo in difetto l'Acquirente tenuta a versare un importo ridotto nella misura di cui alla precedente **lettera c**).

- 4.6 È diritto (ma non obbligo) dell'Acquirente instaurare eventuali rapporti ritenuti opportuni con tutti i soggetti già clienti e fornitori di Moreschi, ma senza che con ciò l'Acquirente assuma alcun obbligo e/o impegno (nemmeno di subentro di eventuali contratti) nei confronti della Procedura e/o dei predetti fornitori.

5) **Cauzione.**

- 5.1 A garanzia degli impegni assunti con l'Offerta e degli impegni che saranno assunti con l'offerta confermativa che verrà presentata in sede di Procedura Competitiva, la l'Offerente, a titolo di cauzione infruttifera:

- (i) ha disposto il versamento sul conto corrente della Procedura (alle seguenti coordinate: IT09 K056 9611 3000 0000 6943 X87) l'importo di € 70.000,00 ("**Primo Versamento Cauzione**" – **Allegato 5.1**); e
- (ii) entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione con cui il Curatore avviserà l'offerente che il Giudice Delegato ha autorizzato la Procedura Competitiva alle condizioni dell'Offerta, verserà sul predetto conto corrente della Procedura l'ulteriore importo di € 451.295,00 ("**Secondo Versamento Cauzione**");

(in seguito, il Primo Versamento Cauzione e il Secondo Versamento Cauzione sono congiuntamente definiti "**Cauzione**").

- 5.2 In ipotesi di acquisto del Ramo di Azienda da parte dell'Offerente, la Cauzione verrà imputata in conto prezzo. Gli importi versati a titolo di cauzione, invece, verranno restituita all'Offerente (senza riconoscimento di interessi), nell'ipotesi in cui non venga autorizzata la Procedura Competitiva sulla base dell'Offerta e nell'ipotesi in cui all'esito della Procedura Competitiva autorizzata sulla base dell'Offerta un terzo risulti Acquirente; in tal caso, la Cauzione verrà restituita entro il termine di 15 giorni dal deposito nel fascicolo telematico della Procedura dell'atto con cui il Curatore informerà il Giudice Delegato circa l'intervenuta aggiudicazione in favore del terzo.

- 5.3 Nel caso in cui parte acquirente risultasse aggiudicataria ad esito della Procedura Competitiva, ma – per causa alla stessa imputabile – non si presentasse avanti al Notaio designato per la sottoscrizione dell'Atto di Cessione ed il pagamento del saldo, la Procedura incamererà definitivamente la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 5.4 In sede di offerta telematica da riformulare nell'ambito della Procedura Competitiva, l'Offerente dovrà dare atto di aver già prestato la Cauzione alla Procedura senza dover ovviamente prestare una nuova Cauzione.
- 6) Contratto di locazione immobile in Milano, Via Manzoni, 12**
- 6.1 Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la Curatela, per effetto della presentazione della presente Offerta, non si scioglierà dal Contratto di Locazione Negozio ricompreso nel perimetro aziendale per il quale l'Offerta viene formulata, sicché, con il 1° febbraio maturerà un canone trimestrale di complessivi € 61.470,32 IVA compresa; parte Offerente si impegna ed assume l'obbligo di rimborsare tale importo alla Procedura esclusivamente per l'ipotesi di mancato acquisto del Ramo di Azienda da parte dell'Offerente per inadempimento all'Offerta allo stesso imputabile.
- 7) Legge applicabile e Foro competente.**
- 7.1 L'Offerta è soggetta alla, e deve essere interpretata in conformità con la legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione, adempimento, risoluzione, cessazione o in qualsiasi modo connessa all'Offerta, al suo contenuto e/o agli accordi ad essa collegati, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pavia.
- 8) Comunicazioni.**
- 8.1 Ogni comunicazione relativa all'Offerta e, generalmente, alla presente operazione dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo PEC:
- 9) Valore delle Premesse e degli Allegati.**
- 9.1 Le Premesse ed i seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Offerta:
- Allegato A: poteri di firma dell'Offerente.
 - Allegato 1.3(ii): Marchi;
 - Allegato 1.3(iv): Contratto di Locazione Negozio;
 - Allegato 1.3(v): Arredamenti Negozio;
 - Allegato 1.3(vii): Materie Prime;
 - Allegato 1.3(viii)a: Macchinari e Arredi Stabilimento;
 - Allegato 1.3(x)a:
 - Allegato 1.3(x)b:
 - Allegato 1.3(x)c:
 - Allegato 1.3(x)d: i

• **Allegato 5.1: Primo Versamento Cauzione.**

Cordiali saluti.

L'Offerente

Il legale rappresentante
